



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

INQUADRAMENTO GIURIDICO-NORMATIVO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE ANTISISMICA

ing. Gianni Ferrarese

Regione del Veneto

- AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

- DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

corso Milano, 20 - 35139 Padova

Tel. 049 877 8619 - segreteria 049 877 8601/04 - fax 049 877 8624


mail: gianni.ferrarese@regione.veneto.it

Webinar, mercoledì 06 ottobre 2021



Mappa ZONE SISMICHE

-  Zona sismica 2
-  Zona sismica 3
-  Zona sismica 4





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale


Mappa di PERICOLOSITA'



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Mapa di pericolosità sismica del territorio nazionale

(riferimento: Ordinanza PCM del 20 marzo 2003 n.3274, All.1)
espressa in termini di accelerazione massima del suolo (a_{max})
con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
riferita a suoli molto rigidi ($V_{s,0} > 800$ m/s; cat.A, All.2, 3.1)





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

D.G.R. 244 del 09/03/2021: aggiornamento delle zone sismiche del Veneto


Comuni in zona 2 provincia di Padova:

- Carmignano di Brenta
- Cittadella
- Fontaniva
- Galliera Veneta
- Grantorto
- Loreggia
- Piombino Dese
- San Giorgio in Bosco
- San Martino di Lupari
- San Pietro in Gù
- Tombolo
- Villa del Conte

REGIONE DEL VENETO

Classificazione sismica del Veneto

Mapa di pericolosità sismica





D.G.R. 244 del 09/03/2021: variazioni

classificazione sismica	BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO		VENEZIA		VERONA		VICENZA	
	Zonazione sismica a DCR 67/2003 proposta	Zonazione sismica a DCR 67/2003	Zonazione sismica a DCR 67/2003 proposta	Zonazione sismica a DCR 67/2003	Zonazione sismica a DCR 67/2003 proposta	Zonazione sismica a DCR 67/2003	Zonazione sismica a DCR 67/2003 proposta	Zonazione sismica a DCR 67/2003	Zonazione sismica a DCR 67/2003 proposta	Zonazione sismica a DCR 67/2003	Zonazione sismica a DCR 67/2003 proposta	Zonazione sismica a DCR 67/2003	Zonazione sismica a DCR 67/2003 proposta	Zonazione sismica a DCR 67/2003
ZONA 1	7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
ZONA 2	28	28	12	0	0	0	72	49	0	0	55	7	80	4
ZONA 3	26	39	90	30	50	14	18	46	44	24	43	63	34	111
ZONA 4	0	1	0	74	0	36	0	0	0	20	0	28	0	6
Totale comuni	61	68	102	104	50	50	94	95	44	44	98	98	114	121

Classificazione sismica	TOTALI		Differenza tra la zonazione vigente e quella proposta
	Zonazione sismica proposta	Zonazione sismica DCR 67/2003	
Zona 1	11	0	+ 11
Zona 2	247	88	+ 159
Zona 3	305	327	- 22
Zona 4	0	165	- 165
Totale	563	580	



NORME DI RIFERIMENTO PER LE COSTRUZIONI

APPLICAZIONE SIA PER COSTRUZIONI PUBBLICHE SIA PRIVATE

In materia edilizia il D.P.R. 380/2001 ha riunito la legge per la disciplina delle opere in c.a./c.a.p. ed a struttura metallica e la legge sulle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. D'ora in poi quindi, tranne quando diversamente specificato, per l'attività edilizia faremo sempre riferimento al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

L. 1086/1971
disposizioni per le opere in c.a/c.a.p.
ed a strutture metalliche (ancora
vigente mai abrogata)



L. 64/1974
Provvedimenti per le costruzioni ed in
particolare nelle zone sismiche (ancora
vigente mai abrogata)



D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380
Capi I,II (articoli da 52 a 76) e IV (articoli da 83 a 106) della parte II



RECENTI PROVVEDIMENTI CHE HANNO MODIFICATO IL D.P.R. 380/2001

Art.3 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32 (Decreto Slocca Cantieri) in vigore dal 19 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55

Art.9-quater del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123 (Decreto Sisma) in vigore dal 25 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019

Art.10 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (Decreto Semplificazioni) in vigore dal 17 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120



NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI ART 94BIS DPR 380 – D.G.R. 1823/2021

D.G.R. 1823 DEL 29/12/2020: Approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall'art. 94bis, comma 2, ultimo capoverso del D.P.R. 380/01:

- **ALLEGATO A: Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità**
- **ALLEGATO B: Interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità**
- **ALLEGATO C: Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità**
- **ALLEGATO D: Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale**
- **Proroga al 31 marzo 2021 dell'assetto normativo autorizzazioni di cui alla D.G.R. 2122/05**



NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI ART 94BIS DPR 380 – D.G.R. 1823/2021

Allegato A: INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Tali interventi sono quelli che ricadono in una delle seguenti categorie:

1. "gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione $0,20 \leq a_g^1 \leq 0,25$)".
2. "le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)".

Tra queste sono da considerare:

- a) edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 ($h/b > 3$). A tal fine non vengono considerati gli aggetti aventi superficie inferiore ad 1/8 di quella totale¹). L'altezza è misurata dallo spiccatto della fondazione alla sommità della struttura. La minore dimensione in pianta è misurata tenendo conto delle rientranze ed al netto di sbalzi, sporgenze e mensole;
- b) ciminiere, torri, serbatoi e silos con altezza maggiore o uguale a 10 metri;
- c) particolari strutture pedonali e ciclabili (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere) di luce netta maggiore o uguale a 10 metri;
- d) costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;
- e) opere geotecniche di sostegno del terreno con altezza fuori terra, ovvero dall'estradosso della fondazione maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, palancole, muri, gabbionate, palificazioni, terre armate) e le relative costruzioni comprendenti tali opere geotecniche;

¹Così come evidenziato nella linee guida redatte ai sensi del comma 3 dell'articolo 94bis del dpr 380/01 e ai fini del presente atto "[...] il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche [vigenti, n.d.r.] al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.", (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita all'84mo percentile).

- f) edifici industriali (capannoni) con elementi di luce netta superiore ai 30 metri o con altezza di interpiano superiore ai 10 metri misurata all'intradosso degli elementi portanti principali del tetto;
 - g) edifici con piani sospesi con luce della parte a sbalzo superiore a 4 metri.
3. "gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)".
Sono da comprendere in tale categoria anche le relative opere accessorie o complementari (quali portali o attraversamenti stradali) aventi diretta incidenza sulle condizioni di sicurezza dell'opera/infrastruttura.



NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI ART 94BIS DPR 380 – D.G.R. 1823/2021

Allegato B: INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

- 1) "gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)";
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, definiti ai sensi delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC), compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al comma 1, lettera a), numero 3) dell'art. 94 bis del DPR 380/2001;
- 3) le nuove costruzioni che:
 - a) non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), n. 2), dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non comprese nell'elenco delle opere rilevanti di cui all'**Allegato A** del presente atto;
 - b) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non comprese nell'elenco delle opere prive di rilevanza di cui all'**Allegato C** del presente atto;
- 3-bis) "le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al § 2.4.2. delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018".

Si tratta in generale di usuali costruzioni, appartenenti alla Classe d'uso I, realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa

- riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos con altezza inferiore a 10 metri, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza.
- 4) opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra compresa tra 2,5 metri e 4 metri, misurata dallo spiccatto di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta.



NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI ART 94BIS DPR 380 – D.G.R. 1823/2021

Allegato C: INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Nuove costruzioni:

1. tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio – G1- e portato – G2- complessivamente inferiore a 100 daN/mq, di altezza media inferiore a 3,0 m e aventi superficie coperta ≤ 30 mq compresi eventuali aggetti laterali, realizzate con strutture in legno, metallo o materiali assimilati;
2. manufatti leggeri, strutturalmente autonomi, ad uso servizi (depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali etc.), con presenza solo saltuaria di persone, ad un solo piano, aventi superficie coperta lorda inferiore a 20 mq, altezza media $\leq 3,0$ m realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili;
3. pergolati da terrazzo o giardino, aventi altezza media degli elementi portanti verticali, misurata all'intradosso della copertura $\leq 3,0$ m, privi di qualsiasi tipo di copertura realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili;
4. attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari prefabbricati e certificati aventi sezione netta inferiore a 6,0 mq;
5. opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra $\leq 2,5$ m, misurate dallo spicco di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta;
6. rivestimento corticale di scarpate (chiodature, reti, spritz beton, etc.);
7. piscine interrate di profondità massima complessiva $\leq 2,50$ m;
8. strutture a terra di supporto di pannelli solari o fotovoltaici di altezza $\leq 3,0$ m;
9. pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza $\leq 3,0$ m;
10. copertura di ingresso carraio o pedonale di superficie in pianta $\leq 8,0$ mq comprensiva sia delle strutture verticali che di quelle orizzontali;
11. muri di recinzione e strutture significative a sostegno dei cancelli, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, privi di funzione di contenimento, di altezza massima fuori terra inferiore a 3,0 m;
12. cartelloni e insegne, portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq;

13. serre per uso agricolo, non aperte al pubblico, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri (escluso vetro) realizzate con soluzioni strutturali leggere di qualsiasi superficie.

Edifici esistenti

14. pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto $\leq 1,50$ m, aventi superficie coperta inferiore a 6,0 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1,0$ kN/mq;
15. manufatti leggeri (tettoie) strutturalmente connessi agli edifici esistenti aventi peso proprio e permanente portato < 100 daN/mq, di altezza media inferiore 3 m aventi superficie coperta inferiore a 10 mq comprensiva di eventuali aggetti $\leq 1,5$ m, purché non aventi interferenze significative con l'edificio principale;
16. chiusure e riduzioni delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura;
17. realizzazione di nuove aperture e ampliamento delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura, per complessivi massimi 5 mq, comunque non interessanti le strutture portanti principali dell'edificio senza variazioni significative in termini di rigidità e resistenza;
18. aperture su pareti di edifici a comportamento scatolare di dimensioni inferiori a 1,0 mq, purché non reiterate nell'ambito della stessa parete, distanti almeno 1 m dagli incroci, dalla fine della parete da altre aperture;
19. sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;
20. sopralci a struttura lignea o assimilabile con peso proprio inferiore a 100 daN/mq, e carico accidentale < 200 daN/mq, e superficie inferiore a 10 mq;
21. installazione di montacarichi o ascensori purché di altezza inferiore a 7 m, interni o esterni all'edificio, e che non alterino significativamente il comportamento strutturale dell'edificio;
22. Installazione di una scala interna fissa, ad un solo piano, di larghezza inferiore a 1,20 m purché non abbia significativa influenza sulla struttura;
23. uno spostamento di una porta o di una finestra all'interno di una parete portante con il riallineamento della sottostante/sovrastante senza variazione della superficie resistente complessiva;

Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate

24. serbatoi chiusi o cisterne interrate, con altezza massima $\leq 3,0$ m e volume lordo ≤ 30 mc anche con copertura, purché non carrabile purché in condizioni;
25. vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m e volume lordo ≤ 30 mc
26. Locali tecnologici di volume lordo inferiore a 30 mc (interrati e fuori-terra) con volume unico - non separato da solai intermedi- e copertura non praticabile;
27. Tombe di famiglia interrate aventi volume complessivo lordo inferiore a 35 mc.

Le eventuali varianti successive di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità che portino ad altra tipologia di intervento non ricompresa nel presente documento, sono soggette a preavviso scritto o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.



NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI ART 94BIS DPR 380 – D.G.R. 1823/2021

Allegato D: VARIANTI STRUTTURALI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 "rientrano tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).", individuati nell'Allegato C e gli interventi non ricompresi nel seguente elenco:

- 1) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:
 - 1.1 impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
 - 1.2 scelta di una diversa tipologia costruttiva.
- 2) Modifiche all'organismo strutturale, per:
 - 2.1 sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
 - 2.2 creazione o eliminazione di giunti strutturali;
 - 2.3 variazioni della tipologia delle fondazioni;
 - 2.4 variazioni del fattore di comportamento q ;
 - 2.5 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
 - 2.6 modifiche:
 - nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
 - negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
 - della distribuzione delle masse;che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) Aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidzze superiore al

- b) 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
 - b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
 - c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
 - d) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.
- 3) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.
 - 4) Passaggio ad una categoria d'intervento più penalizzante ai fini della sicurezza secondo la classificazione individuata nel § 8.4 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.



PROCEDURE AUTORIZZATIVE

- 1. VIGENTE FINO AL 14 MAGGIO LA D.G.R. 2122 DEL 2 AGOSTO 2005**
- 2. Dal 15 MAGGIO E' ENTRATA IN VIGORE LA NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DI CUI ALLA DGR 244 DEL 9 MARZO 2021**
- 3. DAL 15 MAGGIO E' ENTRATA IN VIGORE LE NUOVE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DI CUI ALLA DGR 378 DEL 30 MARZO 2021**



PROCEDURE AUTORIZZATIVE DAL 15 MAGGIO: D.G.R. 378 DEL 30-03-2021

NOVITA' INTRODOTTE:

- **Nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare deposito in modalità telematica allo Sportello Unico**
- **Lo sportello unico inoltra entro 5 giorni telematicamente al Genio Civile SOLO i progetti relativi alle opere rilevanti per la pubblica incolumità (All. A DGR 1823/2021);**
- **OPERE RILEVANTI: autorizzazione del Genio Civile entro 30 giorni dalla richiesta (non più 60)**
- **OPERE DI MINOR RILEVANZA e PRIVE DI RILEVANZA (All. B e C DGR 1823/2021): no autorizzazione del Genio Civile. Eventuali criteri entro il 31/12/2021**
- **OPERE RELATIVE AD ABITATI DA CONSOLIDARE: autorizzazione del Genio Civile**
- **VARIANTI NON SOSTANZIALI: non si procede ad autorizzazione sismica**



PROCEDURE AUTORIZZATIVE DAL 15 MAGGIO: D.G.R. 378 DEL 30-03-2021

NOVITA' INTRODOTTE:

- **Le Comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli artt 61,65,67,93 e 94 del DPR 380/01 nei confronti della Regione sono effettuati con il deposito presso lo sportello unico comunale;**
- **Approvazione L.R. 28 aprile 2021 n.7 per aggiornare le procedure dell'art. 66 della L.R. 27/03 con le novità introdotte dalla D.G.R. 378/2021.**



TIPOLOGIA COSTRUZIONE	CLASSE D'USO DELLA COSTRUZIONE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ZONA		
			1	2	3
COSTRUZIONE ESISTENTE	I Edifici agricoli II Ordinarie	Adeguamento e miglioramento sismico	Autorizzazione sismica	0,20 ≤ a _s ≤ 0,25 Autorizzazione sismica	Preavviso scritto
				a _s < 0,20 Preavviso scritto	
	III Rilevanti (*) IV Strategiche (*)	Adeguamento e miglioramento sismico	Autorizzazione sismica	Autorizzazione sismica	Preavviso scritto
	I Edifici agricoli II Ordinarie III Rilevanti (*) IV Strategiche (*)	Intervento locale	Preavviso scritto	Preavviso scritto	Preavviso scritto
	Edifici privi di rilevanza	Allegato C DGR 1823/2020	Preavviso scritto	Preavviso scritto	Preavviso scritto
NUOVA COSTRUZIONE	I Edifici agricoli II Ordinarie	Particolari condizioni, vedi p.to 2 allegato A DGR 1823/2020	Autorizzazione sismica	Autorizzazione sismica	Preavviso scritto
		Senza particolari condizioni, vedi p.ti 3 e 3bis allegato B DGR 1823/2020	Preavviso scritto	Preavviso scritto	Preavviso scritto
	III Rilevanti (*) IV Strategiche (*)	-	Autorizzazione sismica	Autorizzazione sismica	Preavviso scritto
	Edifici privi di rilevanza	Allegato C DGR 1823/2020	Preavviso scritto	Preavviso scritto	Preavviso scritto
OPERE DI SOSTEGNO	-	Con altezza fuori terra ≥ 4,00m, vedi p.to 2 - lett. e - allegato A DGR 1823/2020	Autorizzazione sismica	Autorizzazione sismica	Preavviso scritto
	-	Con altezza fuori terra compresa tra 2,50 e 4,00m, vedi p.to 4 allegato B DGR 1823/2020	Preavviso scritto	Preavviso scritto	Preavviso scritto

(*) Vedi allegato A e B della D.R.G. 3645/2003 ed allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 3685/2003

Deposito in Comune e autorizzazione sismica del Genio Civile
 Deposito in Comune



SCENARI FUTURI:

- 1. FINANZIAMENTI STATALI derivanti da ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER STUDI DI MICROZONAZIONE ed INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE per quasi 50 milioni di Euro l'anno: PREVISTE PER ORA TRE ANNUALITA' ASSIEME A GIUGNO LUGLIO 2021**
- 2. SISMABONUS**
- 3. FINANZIAMENTI STATALI PER ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Grazie per la cortese attenzione

ing. Gianni Ferrarese

Regione del Veneto

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

corso Milano, 20 - 35139 Padova

Tel. 049 877 8619 - segreteria 049 877 8601/04

Mail: gianni.ferrarese@regione.veneto.it